

# IL RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE

La Direttiva Seveso

Criticità  
riscontrate



Sistemi Industriali  
Ambientali  
Relazionali



SINDAR S.r.l. corso E. Archinti 35 - 26900 Lodi - tel. 0371.549200 - [www.sindar.it](http://www.sindar.it) - [info@sindar.it](mailto:info@sindar.it)

# SEVESO – LEZIONI APPRESE IN 30 ANNI DI APPLICAZIONE

# QUALI SONO LE LEZIONI APPRESE IN 30 ANNI DI APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA SEVESO?



# BENEFICI OTTENUTI IN 30 ANNI DI ESPERIENZE DI ANALISI

- Le prime analisi di rischio erano sostanzialmente basate su un approccio storico/statistico
- Analisi conseguenze, hazop ed analisi quantitativa sono ormai metodologie che costituiscono patrimonio consolidato
- La cultura della sicurezza ha fatto notevoli passi avanti e così gli investimenti dedicati al miglioramento della sicurezza attiva e passiva
- La crescita ha visto interessati tutti i soggetti:
  - Analisti di rischio
  - Aziende rientranti nel campo di applicazione della direttiva
  - Società di ingegneria
  - Autorità preposte alla gestione della normativa ed enti di controllo.



- La sistematizzazione dell'adozione di un sistema di gestione della sicurezza per prevenire i rischi rilevanti ha rappresentato un ulteriore “passo” in avanti della sicurezza.
- Il maggior coinvolgimento delle autorità locali (pianificazione territoriale) ha spinto ad un maggior raccordo con le autorità di protezione civile e di pianificazione delle emergenze
- A distanza di 30 anni le tanto “temute” attività in art. 8, fanno meno paura.
- Tra gli incidenti occorsi i più gravi sono stati da ricondursi più a normali attività lavorative e/o ad operazioni improprie



# OCCASIONE PER L'ATTUAZIONE DEI DECRETI MANCANTI

- Restano ancora inattuati i decreti di cui:
  - Art. 4 c. 3; aggiornamento del regolamento per i porti industriali e petroliferi
  - Art. 8 c. 4; contenuti del rapporto di sicurezza
  - Art. 11 c. 5; regolamento ministeriale sulla consultazione del personale
  - Art. 13 c. 2; decreto interministeriale sulle aree ad elevata concentrazione industriale
  - Art. 15 c. 1; misure di sicurezza, informazione e criteri di valutazione
  - Art. 15 c. 2; recepimento di ulteriori direttive tecniche
  - Art. 16 c. 1; criteri per l'individuazione dell'effetto domino
  - Art. 25 c. 3; organizzazione di un sistema di attuazione delle misure di controllo
  - Art. 29 c. 2; decreto interministeriale sulle tariffe delle istruttorie

# Standard per il Rapporto di Sicurezza

- Il Decreto interministeriale che definisce un nuovo standard per il RdS art. 8 è uscito in bozza ma mai emanato
- Per gli art. 6 non viene esplicitato l'obbligo di redigere il rapporto di sicurezza, mentre il SGS ne prevede la necessità (così come il PEE ed il DM 9/5/2001), senza però indicare la frequenza di aggiornamento (5y/2y) e definire le modalità istruttorie



- Sarebbe utile emettere nuove linee guida a valle di un'analisi congiunta da parte di uno specifico gruppo di lavoro tecnico:
  - Revisione/eliminazione Allegato A
  - Chiarimenti sull'uso del Metodo ad indici
  - Standardizzazione dati per l'analisi storica
  - Banca dati ratei di guasto
  - Modalità di stesura/lettura hazop
  - Metodo per le sostanze pericolose per l'ambiente
  - Fumi tossici di combustione



# Non Aggravio del Rischio

- Esplicitazione del silenzio assenso
- Conferma dell'applicabilità per quantitativi inferiori alle soglie
- Duplicazione della definizione di incremento  $<10\%$  e  $<25\%$
- Interpretazione univoca della somma per classi e non per sostanze
- Mancanza di univocità nella definizione di incremento del rischio
- Modalità di autocertificazione



# Sistema di Gestione della Sicurezza

- Un Sistema di Gestione per sua natura è volontario e non obbligatorio
- Politica e documento di Politica creano situazioni di confusione
- Spesso gli ispettori spingono verso un SGS 334 a sé stante andando contro la tendenza a sviluppare Sistemi Integrati
- Paradossalmente le ispezioni risultano meno critiche per Sistemi largamente insufficienti piuttosto che per sistemi ben rodati
- Gli indicatori della sicurezza sono più difficoltosi da individuare rispetto a quelli dell'ambiente
- Durante le ispezioni del SGS si entra nel merito anche sull'oggetto di valutazioni di rischio o altri adempimenti normati
- Occorre verificare la formazione di cui al DM 16 marzo 1998
- Generalmente non vengono documentati gli esiti della formazione

# Scheda di Informazione alla Popolazione

- La Scheda permane di difficile lettura per i non addetti
- È l'unico strumento obbligatorio di comunicazione dei rischi
- I criteri di divulgazione sono ancora dettati dalla Circolare n° 2433/97/SIAR del 23/7/1997 di cui all'abrogata [L. n. 137 del 19/5/1997](#)
- Nella Sezione 4 si parla di sostanze e preparati, ma un elenco è critico
- La descrizione degli eventi (Sezioni 5 e 6) è estremamente disomogenea
- Il collegamento con PEE e PEI non è garantito (sez. 7).
- La Sez. 8 è un sunto della SDS (ma per quali sostanze?)
- La Sez. 9 è una sintesi non affidabile delle conseguenze degli eventi incidentali (anche se la precisazione di indicare gli eventi che escono dai confini ne ha chiarito lo scopo)
- La Consultazione alla popolazione (art. 23) non è mai andata a regime



- Problema di disuniformità e lunghezza; l'incertezza nei tempi di valutazione delle istruttorie è di particolare disincentivo per gli investimenti
- la variabilità degli esiti per realtà simili suggerisce l'importanza di standard tecnici a livello nazionale (es. depositi di aerosol, depositi di perossidi E, industrie galvaniche, trattamento dei rifiuti, fabbriche/depositi di esplosivi, distribuzione del gas, depositi combustibili, etc.)
- Le soglie di riferimento delle frequenze variano da Regione a Regione
- Manca una codifica sui criteri da applicare per l'analisi (es. fumi tox, N, esplosioni, trasporto interno, etc.)
- La verifica in funzione della dose di danno è accettata in modo random
- Analogamente per la richiesta di valutare eventi remoti
- Talvolta le richieste di diversi membri della commissione non sono coordinate
- Non esistono precise indicazioni sulla definizione di accettabilità/tollerabilità del rischio residuo e della sua quantificazione



- La frequenza dei controlli (art. 8 e 6) è variabile (nazionale/regionale) e non segue le indicazioni della norma
- Gli articoli 5 comma 2 non sono controllati
- Manca del tutto una verifica degli inadempienti
- Per le modifiche con aggravio del rischio dovrebbe vigere la verifica di applicabilità VIA
- Valutazioni quali rischio incendio, atex, fulminazioni sono scollegate dall'analisi rischi
- Risulta indefinita la gestione delle attività che rientrano sotto il controllo dei VVF (D.P.R. 151/2011) e nel campo di applicazione dell'art. 8 D.Lgs. 334/99.

- Sviluppare schede di intervento condivise relative a specifiche situazioni di emergenza
- L'aggiornamento dei PEI è spesso ancora scollegato dal SGS e dal RdS
- Le esercitazioni non sono a regime e spesso non consistenti con l'esito dell'analisi di rischio
- L'aggiornamento dei PEE è faticoso e manca un coordinamento con i PEP
- Il PEE in genere non si interfaccia con il PEC
- E' migliorato il coordinamento tra PEE ed Istruttoria, ma non nelle tempistiche (si evidenzia una pericolosa asincronia nell'aggiornamento)
- Mancano PEE di sito
- Per gli art. 6 i PEE sono ancora in ritardo



- IL DM 293 del 16/05/2001 è applicato con notevole disuniformità sul territorio nazionale
- Manca una chiara definizione dell'ambito a cui applicarlo
- Esiste un'ambiguità di fondo se vada inteso come stesura di un RdS del Porto o uno strumento di pianificazione dello stesso
- Occorre precisare il rapporto che intercorre con il PRP
- Non è stato esplicitato come valutare i rischi, se con strumenti di analisi rischio d'area oppure di pianificazione territoriale
- L'analisi degli incidenti nel trasporto non è esplicitata
- Chi fa e controlla il PE portuale?



- È opportuno rivedere criticamente l'applicabilità e l'effettiva necessità della (in)formazione obbligatoria trimestrale
- Analoghe considerazioni possono essere estese alla informazione dei visitatori e di altri soggetti che accedono a stabilimenti RIR
- Un altro aspetto rilevante è la formazione dei soggetti interessati al procedimento dell'analisi di rischio.
- Sarebbe utile dare una chiara indicazione in merito con la promozione di un centro di formazione nazionale



# SEVESO III – PROPOSTE

- La Direttiva Seveso ha un impianto organico ben strutturato, ma necessita di un processo di semplificazione. La sua attuazione attualmente è più sbilanciata sui controlli, in particolare sui SGS, che sulla certezza dei tempi delle Autorizzazioni, pertanto occorre riequilibrarla in tal senso.
- Il recepimento della Direttiva deve tornare ad essere più aderente ai dettami comunitari di quanto fatto in passato.
- Le ispezioni, anche in base all'esperienza accumulata in altri paesi europei, devono essere fedeli al mandato, modulate in funzione della complessità degli impianti da analizzare, mentre i cicli di ispezioni successivi al primo non devono ogni volta ripartire da zero.
- È opportuno istituire un Gruppo di lavoro tecnico che si adoperi per revisionare il testo delle linee guida per la compilazione del rapporto di sicurezza (che è, nonostante le bozze circolate, ancora fermo al DPCM del 31/3/89) e attuare i decreti ancora inattuati; il Gruppo dovrebbe quindi procedere in parallelo con la stesura di una linea guida per la valutazione dei Rapporti di Sicurezza, fornire indirizzi comuni per le fasi istruttorie, individuare criteri di valutazione connessi alla complessità delle aziende oggetto di verifiche.



- Tra le iniziative si ritiene utile promuovere un coordinamento territoriale per garantire uniformità di applicazione a livello regionale (Studi di sicurezza per gli stabilimenti in art. 6, contenuti e modalità di applicazione delle documentate dichiarazioni di non aggravio del rischio, soglie di credibilità del rischio, etc.).
- Si suggerisce di creare una sorta di giurisprudenza tecnica archiviando e rendendo disponibili standard unificati di valutazione.
- Si propone di creare un tavolo tecnico sulle problematiche di pianificazione territoriale con istituzione di uno sportello per le amministrazioni locali interessate; questo tavolo dovrebbe produrre linee guida di applicazione, fornendo suggerimenti quali la gradualità della categorizzazione del territorio.
- I diversi procedimenti autorizzativi dovrebbero coordinarsi creando una sorta di osmosi delle informazioni. In particolare, i procedimenti relativi alla valutazione di fattibilità di un nuovo stabilimento (VIA, NOF, ...) dovrebbero essere integrati.
- Sarebbe inoltre utile istituire una scuola di formazione nazionale in tema di sicurezza e analisi di rischio



***GRAZIE PER L'ATTENZIONE***  
**EDOARDO GALATOLA**

